



TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL
30 APRILE 2020

Il Giudice, dott. Alessandro Capodimonte,

- letto il DL n. 18/2020 del 17/3/2020 art. 83;
- letto il DL n. 23/2020 dell'8/4/2020 art. 36;
- preso atto dell'ulteriore periodo di sospensione dei termini processuali e di rinvio d'ufficio delle udienze, con le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 DL n. 18/2020 e al comma 2 dell'art. 36 DL 23/2020;

- considerato che, sulla base di tali disposizioni normative, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, in data 9/4/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il COA di Rimini, il DP 18/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a data successiva all'11/5/2020, con le seguenti eccezioni:

1. Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p.p.;
2. Udienze dei procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nel periodo di sospensione o nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020;
3. Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
4. **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:**
 - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
 - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
5. Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).

Nei casi *sub* n. 4 e n. 5 le istanze, rispettivamente, di trattazione del procedimento o di dichiarazione di urgenza verranno depositate almeno 7 giorni prima della data dell'udienza già fissata, salvo che l'urgenza si sia manifestata solo dopo tale termine.

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del 30 aprile 2020 non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio dei seguenti procedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:

- 1) RGT n. 1150/2019 – RGNR n. 1404/2015 all'udienza del 28 gennaio 2021 ore 9,00

- 2) RGT 1374/2019 – RGNR 1846/2018 all’udienza del 28 gennaio 2021 ore 9,00
- 3) RGT 1548/2018 – RGNR 2343/2016 all’udienza del 21 gennaio 2021 ore 10,00
- 4) RGT 879/2019 – RGNR 7192/2015 all’udienza del 4 febbraio 2021 ore 10,00
- 5) RGT 507/2019 – RGNR 7251/2017 all’udienza del 4 febbraio 2021 ore 11,00
- 6) RGT 2064/2018 – RGNR 6257/2015 all’udienza del 4 febbraio 2021 ore 9,30
- 7) RGT 685/2019 – RGNR 5848/2017 all’udienza del 4 febbraio 2021 ore 12,00
- 8) RGT 2773/2018 – RGNR 9842/2012 all’udienza del 17 settembre 2020 ore 11,00
- 9) RGT 983/2018 – RGNR 1278/2016 all’udienza del 10 dicembre 2020 ore 12,30
- 10) RGT 1462/2019 – RGNR 1637/2017 all’udienza del 21 gennaio 2021 ore 10,30
- 11) RGT 462/2019 – RGNR 2780/2017 all’udienza del 18 febbraio 2021 ore 9,30
- 12) RGT 195/2018 – RGNR 6245/2015 all’udienza del 21 gennaio 2021 ore 11,30
- 13) RGT 2540/2017 – RGNR 954/2014 all’udienza del 10 dicembre 2020 ore 13,30
- 14) RGT 956/2018 – RGNR 7292/2017 all’udienza del 3 dicembre 2020 ore 15,30
- 15) RGT 1977/2016 – RGNR 5548/2013 all’udienza del 19 novembre 2020 ore 14,30
- 16) RGT 569/2018 – RGNR 9796/2013 all’udienza del 19 novembre 2020 ore 13,30
- 17) RGT 2071/2015 – RGNR 8651/2013 all’udienza del 18 giugno 2020 ore 15,00
- 18) RG Inc. Es. 52/2020 all’udienza del 9 luglio 2020 ore 9,00

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: “il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all’imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo ‘sufficiente’ la notifica al difensore che lo rappresenta”, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell’art. 83 DL 18/2020, “Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio”, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l’udienza del 30 aprile 2020 anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, 30 aprile 2020

Il Giudice
Alessandro Capodimonte

